

REGOLAMENTO INTERNO PER I DIPARTIMENTI, LE AREE, LE COMMISSIONI TEMATICHE E LE COMMISSIONI OPEN

Dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Art.1. Finalità e struttura delle Commissioni Tematiche e delle Commissioni Open

Con il presente Regolamento, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma (d'ora in avanti Ordine), istituisce:

- a) Commissioni Tematiche (d'ora in avanti CT)
supportano operativamente il Consiglio dell'Ordine al fine di sviluppare attività o eventi utili alla professione di ingegnere. Hanno la finalità di promuovere lo sviluppo delle professioni legate all'ingegneria attraverso lo scambio di esperienze, il confronto su tematiche tecniche specifiche, la creazione di reti di competenze, la diffusione delle conoscenze tecniche e l'aggiornamento professionale, anche mediante la proposizione di attività formative, seminariali ed iniziative editoriali.
- b) Commissioni Open (d'ora in avanti CO) con lo scopo di creare aggregazione tra gli iscritti all'Ordine stesso, su temi non riguardanti la professione di ingegnere.

Al fine di favorire l'efficienza e l'efficacia delle attività delle commissioni, le stesse sono raggruppate in:

- Dipartimenti rappresentativi di macro settori professionali/culturali ed articolati in Aree Tematiche;
- Aree Tematiche che riuniscono le CT e CO che trattano branche specifiche afferenti tematiche affini.

Le commissioni operano con procedure ed in locali individuati dall'Ordine, con gli strumenti da esso messi a disposizione. Qualsiasi attività che abbia evidenza esterna deve essere concordata e autorizzata dal Consiglio dell'Ordine per tramite del/i Consigliere/i di Riferimento (Art.5).

Art.2. Istituzione, durata, rinnovo e scioglimento dei Dipartimenti, delle Aree Tematiche e delle Commissioni

La Struttura costituita da Dipartimenti, Aree Tematiche e Commissioni viene determinata con provvedimento del Consiglio dell'Ordine sulla base della proposta elaborata dai Consiglieri di riferimento.

L'istituzione di Commissioni può essere valutata ed approvata anche sulla base di proposte di singoli iscritti che potranno a tal fine presentare istanza al Coordinatore del Dipartimento di riferimento (Art. 6) che la sottopone al Comitato di Dipartimento (Art. 6).

L'articolazione della struttura e delle finalità delle singole commissioni viene pubblicata sul sito dell'Ordine.

Ciascuna Commissione, sia CT che CO, è istituita con delibera del Consiglio dell'Ordine che provvede alla nomina del Presidente di Commissione.

La durata temporale di ciascuna Commissione è fino al termine stabilito dalla delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine e l'eventuale rinnovo dovrà anch'esso essere approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine.

Dell'istituzione di una o più Commissioni si dà pubblicazione attraverso il sito web dell'Ordine ed ogni altro canale ufficiale di comunicazione dell'Ordine stesso.

A seguito della pubblicazione gli iscritti all'Ordine potranno presentare istanza di partecipazione alla commissione scelta attraverso la modulistica e le modalità operative riportate sul sito.

Le commissioni diventeranno operative solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti effettivi stabilito in 10 iscritti al netto del Presidente.

Ogni singola Commissione dovrà garantire i seguenti livelli minimi di prestazione:

1. 5 riunioni nell'anno solare, di cui almeno 2 in presenza;
2. mantenimento di un numero di iscritti superiore o uguale a 10;
3. In aggiunta ai precedenti, per le sole CT: 4 tra eventi di formazione/seminari/visite tecniche/articoli da pubblicare sulla rivista dell'Ordine all'anno.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno il Coordinatore del Dipartimento, su indicazione dei Referenti d'Area (Art. 7), trasmetterà al Comitato di Dipartimento (Art.6) un riepilogo delle attività svolte dalle Commissioni afferenti al Dipartimento stesso; il/i Consigliere/i di Riferimento sottoporrà al Consiglio dell'Ordine detto riepilogo con le relative valutazioni del Comitato di Dipartimento al fine di deliberare eventuali provvedimenti di decadenza.

Il non rispetto delle prestazioni di cui ai punti precedenti costituirà motivazione per lo scioglimento della Commissione, salvo diverso parere motivato espresso da parte del Consiglio.

Lo scioglimento di una Commissione potrà altresì avvenire per motivata decisione del Consiglio dell'Ordine anche prima della scadenza temporale, ovvero per rinuncia motivata da parte del Presidente della Commissione stessa, qualora non venga individuato ed approvato dal Consiglio dell'Ordine altro candidato idoneo a rivestire tale ruolo.

Con l'insediamento di un nuovo Consiglio dell'Ordine decadono automaticamente tutte le Commissioni, salvo provvedimento del Consiglio che potrà prorogarle, per un massimo di sei mesi, nelle more della definizione della nuova struttura delle Commissioni stesse di cui all'art. 1.

Art.3. Compiti delle Commissioni

Con l'obiettivo di perseguire le finalità di cui all'art. 1 ciascuna Commissione CT nell'ambito del proprio settore di competenza svilupperà le seguenti attività:

- riunioni di confronto sulle tematiche di interesse per il settore di competenza;
- studio ed approfondimento di norme cogenti e norme tecniche;
- esamina delle problematiche dell'attività professionale;
- produzione di articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell'Ordine;
- organizzazione di eventi quali seminari, incontri tecnici, convegni, congressi, visite a luoghi d'interesse e similari.

Ciascuna Commissione CO potrà sviluppare attività aggregative per gli iscritti, legate alla denominazione della Commissione stessa, nonché dare luogo alla produzione di articoli ed alla organizzazione di eventi.

Tutti i prodotti e gli eventuali diritti derivanti dalle attività delle Commissioni, sia CT che CO, sono di esclusiva proprietà dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. Qualora venissero coinvolti altri soggetti giuridici dovrà essere preventivamente regolato il tema della proprietà intellettuale. L'Ordine potrà pubblicare, disporre ed utilizzare detto materiale secondo necessità e senza autorizzazione alcuna degli autori, fatta salva la citazione della eventuale proprietà intellettuale.

Art.4. Composizione delle Commissioni

Ciascuna Commissione, sia CT che CO, deve essere costituita da:

- Presidente.
- Vice Presidente.
- Segretario.
- Componenti.
- Eventuali Componenti Speciali.

e fa riferimento al Referente dell'Area di competenza di cui all'Art. 7.

Il ruolo di Presidente, Vice Presidente e Segretario della Commissione, sia CT che CO, non possono essere ricoperti dalla stessa persona.

Con esclusione del Presidente e dei Componenti Speciali, ciascuna Commissione, sia CT che CO, dovrà raggiungere le 10 unità e non superare le 40.

Ad eccezione degli eventuali Componenti Speciali, le altre figure che compongono la Commissione devono essere ingegneri iscritti all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Ogni iscritto all'Ordine può far parte di una unica Commissione CT, mentre nessuna limitazione in tal senso è posta per l'iscrizione alle Commissioni CO.

Art.5. Il/I Consigliere/i di riferimento

Uno o più Consiglieri di riferimento per ciascun Dipartimento vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine.

I Consiglieri di Riferimento agiscono, nell'ambito del Comitato di Dipartimento di cui all'Art.6, in sinergia con i Referenti d'Area ed avvalendosi dell'attività del Coordinatore del Dipartimento per monitorare ed indirizzare le attività delle Commissioni afferenti al Dipartimento stesso.

È compito del/dei Consigliere/i di Riferimento sottoporre una volta l'anno al Consiglio dell'Ordine il riepilogo delle attività delle Commissioni con le proprie valutazioni.

Il/I Consigliere/i di riferimento decade a seguito di motivata decisione del Consiglio dell'Ordine ovvero per motivate dimissioni.

Art.6. Il Comitato di Dipartimento ed il Coordinatore di Dipartimento

Il Comitato di Dipartimento ha funzioni di indirizzo sulle attività delle Aree tematiche e delle Commissioni, valuta l'efficacia delle attività delle stesse, propone e valuta l'istituzione di nuove Commissioni, può promuovere eventi, corsi, seminari, ecc.

Il Comitato di Dipartimento è presieduto e convocato dal/dai Consigliere/i di Riferimento avvalendosi del Coordinatore del Dipartimento.

Il Comitato di Dipartimento è costituito da:

- I Consiglieri di Riferimento del Dipartimento;
- Il Coordinatore di Dipartimento.

Possono essere invitati a partecipare i Referenti delle Aree ed i Presidenti della Commissioni ricompresi nel Dipartimento.

Il Comitato di Dipartimento si riunisce con cadenza minima semestrale e ne funge da Segretario il Coordinatore di Dipartimento.

Il Coordinatore del Dipartimento è nominato dal Consiglio dell'Ordine. Questi ha il compito di coadiuvare il Comitato di Dipartimento nel sovrintendere l'attività delle Aree e delle Commissioni e nel curare l'attività amministrativa delle Commissioni, provvedendo a:

- aggiornare il Comitato di Dipartimento sulle attività delle Commissioni di concerto con i Referenti d'Area;
- istruire le istanze al Consiglio dell'Ordine per la costituzione delle Commissioni e la nomina dei loro Presidenti;
- istruire le istanze al Consiglio dell'Ordine per la costituzione delle Aree e la nomina dei Referenti d'Area;
- istruire le istanze al Consiglio dell'Ordine per l'iscrizione alle Commissioni di eventuali Componenti Speciali;
- istruire le istanze al Consiglio dell'Ordine per la rinuncia alla nomina dei Presidenti, dei Referenti, dei Componenti Speciali nonché per l'eventuale cancellazione di una o più Commissioni o Aree;
- comunicare ai Referenti d'Area ed ai Presidenti delle Commissioni le decisioni prese dal Comitato in merito all'attività delle stesse;
- redigere il quadro riepilogativo delle attività svolte dalle Commissioni afferenti al Dipartimento;
- predisporre i verbali delle riunioni del Comitato.

Il ruolo del Coordinatore di Dipartimento non può essere ricoperto da alcuno dei seguenti soggetti:

- un Consigliere del Consiglio dell'Ordine;
- coloro che rivestono altri ruoli definiti da questo Regolamento;
- personale dipendente dell'Ordine.

Il Coordinatore del Dipartimento decade a seguito di motivata decisione del Consiglio dell'Ordine ovvero per sue motivate dimissioni.

Art.7. Il Referente dell'Area

Ciascuna Commissione CT/CO è annessa ad un'Area Tematica, all'interno della quale devono essere comprese almeno due Commissioni; la limitazione di almeno due Commissioni non si applica alle Commissioni CO comprese all'interno di un'Area.

Ciascuna Area Tematica è rappresentata dal Referente d'Area il quale ha il compito di coordinare operativamente l'attività tecnico-scientifica e culturale delle Commissioni ad esso facenti capo.

I Referenti d'Area dovranno svolgere le attività in sinergia con i Consiglieri di Riferimento ed il Coordinatore del Dipartimento.

Il Referente d'Area, nominato dal Consiglio dell'Ordine, ha il compito, tra gli altri, di rappresentare all'interno delle Commissioni gli indirizzi e le decisioni stabilite dal Consiglio dell'Ordine.

Metodi e obiettivi delle Commissioni affidate vengono definite di concerto con il Comitato di Dipartimento.

Rientrano tra i compiti del Referente d'Area:

- convocare una riunione con cadenza minima semestrale coinvolgendo tutte le commissioni afferenti alla stessa Area Tematica;
- redigere un documento riepilogativo delle attività annuali delle commissioni afferenti all'Area;
- valutare le prestazioni delle Commissioni ai sensi di quanto specificato all'Art. 2 e trasferire le valutazioni ai Consiglieri di Riferimento, per il tramite del Coordinatore del Dipartimento;
- effettuare la revisione degli articoli prodotti dalle commissioni prima dell'eventuale pubblicazione sulla rivista dell'Ordine.

Il ruolo del Referente d'Area non può essere ricoperto da alcuno dei seguenti soggetti:

- un Consigliere del Consiglio dell'Ordine;

- coloro che rivestono altri ruoli definiti da questo Regolamento;
- personale dipendente dell'Ordine.

Il Referente d'Area partecipa alle attività impegnandosi a titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese.

Il Referente d'Area decade dal proprio ruolo al decadere dell'Area e può essere sollevato dal ruolo stesso a seguito di motivata decisione del Consiglio dell'Ordine ovvero per sue dimissioni motivate.

Art.8. Il Presidente della Commissione

Il Presidente ha la funzione di rappresentanza della Commissione e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine attraverso l'attività del Referente d'Area e dei Consiglieri di Riferimento per il tramite del Coordinatore di Dipartimento.

Le attività del Presidente della Commissione sono:

- organizzare le attività in sinergia con il Referente d'Area ed avvalendosi se ritenuto necessario dell'ausilio operativo del Coordinatore del Dipartimento;
- convocare, estendendole a tutti i Componenti, le riunioni periodiche della Commissione da svolgersi nei locali dell'Ordine o con eventuali modalità di riunione che possano comunque garantire la tracciabilità degli incontri e che potranno essere autorizzate dal Comitato di Dipartimento o in sua vece dal Coordinatore del Dipartimento;
- delineare le attività della Commissione fissandone i termini temporali;
- tenere sempre aggiornato un documento riepilogativo da trasmettere su richiesta al Referente d'Area;
- segnalare al Referente d'Area ed ai Consiglieri di Riferimento eventuali comportamenti da parte degli iscritti alla Commissione che possano nuocere all'attività dell'Ordine;
- proporre al Referente d'Area ed ai Consiglieri di Riferimento, la partecipazione alla Commissione di eventuali Componenti Speciali;
- partecipare, se invitato, alle riunioni del Comitato di Dipartimento.

Il ruolo del Presidente della Commissione non può essere ricoperto da alcuno dei seguenti soggetti:

- un Consigliere del Consiglio dell'Ordine;
- coloro che rivestono altri ruoli definiti da questo Regolamento;
- personale dipendente dell'Ordine.

Il Presidente partecipa alle attività impegnandosi a titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese.

Il Presidente decade dal ruolo al decadere della Commissione e può essere sollevato dal ruolo stesso a seguito di motivata decisione del Consiglio dell'Ordine ovvero per sue dimissioni motivate.

Art.9. Il Vice Presidente della Commissione

Il Vice Presidente della Commissione viene nominato dal Presidente; egli coadiuva il Presidente in tutte le attività ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce nei compiti e nella rappresentanza della Commissione.

Il ruolo del Vice Presidente della Commissione non può essere ricoperto da alcuno dei seguenti soggetti:

- un Consigliere del Consiglio dell'Ordine;
- coloro che rivestono altri ruoli definiti da questo Regolamento;
- personale dipendente dell'Ordine.

Il Vice Presidente partecipa alle attività impegnandosi a titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese.

Il Vice Presidente decade dal ruolo al decadere della Commissione ovvero a seguito di decisione del Presidente di Commissione, sentito il Referente d'Area ed i Consiglieri di Riferimento, ovvero per sue dimissioni motivate.

Su proposta del Presidente della Commissione, all'interno della stessa, sentito il parere del Referente d'Area e dei Consiglieri di Riferimento, potranno essere nominati più vicepresidenti.

Art.10. Il Segretario della Commissione

Il Segretario della Commissione viene nominato dal Presidente; egli ha funzione operativa in sintonia con il Presidente svolgendo le seguenti attività:

- redigere il resoconto delle riunioni della Commissione comprendente l'elenco dei presenti;

- adempiere alle relative formalità da svolgersi durante le riunioni della Commissione.

Il Segretario viene sostituito pro tempore, in caso di impedimento a partecipare, da altro Componente designato dal Presidente della Commissione per lo svolgimento delle attività durante la riunione presso i locali dell'Ordine.

Il ruolo del Segretario della Commissione non può essere ricoperto da alcuno dei seguenti soggetti:

- un Consigliere del Consiglio dell'Ordine;
- coloro che rivestono altri ruoli definiti da questo Regolamento;
- personale dipendente dell'Ordine.

Il Segretario partecipa alle attività impegnandosi a titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese.

Il Segretario decade dal ruolo al decadere della Commissione ovvero a seguito di decisione del Presidente di Commissione, sentito il parere del Referente d'Area e dei Consiglieri di Riferimento, ovvero per sue dimissioni motivate.

Art.11. I Componenti della Commissione

Sono considerati Componenti della singola Commissione tutti coloro che, iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e a seguito di richiesta di iscrizione, ottengono giudizio di idoneità.

Il giudizio di non idoneità verrà formulato dal Coordinatore di Dipartimento a seguito della presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- Il richiedente non risulta in regola con il pagamento annuale delle quote di iscrizione all'Ordine;
- il richiedente è soggetto ad un provvedimento disciplinare;
- il richiedente risulta già iscritto ad una CT.

Ogni iscritto all'Ordine può far parte al massimo di una Commissione CT, mentre nessuna limitazione in tal senso è posta per l'iscrizione alle Commissioni CO.

La richiesta di iscrizione da parte di ciascun Componente comporta la piena accettazione da parte del Componente stesso del presente Regolamento e delle sue eventuali modifiche.

La formalizzazione dell'iscrizione di ciascun Componente avviene una volta ricevuta l'e-mail di "Iscrizione come Componente alla Commissione" da parte del Coordinatore di Dipartimento.

I Componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione, intervenendo assiduamente con toni di collaborazione e mantenendo un comportamento tale da non ostacolare i lavori della stessa; comportamento contrario può costituire motivato giudizio del Presidente della Commissione per avviare la procedura di decadenza d'ufficio di iscrizione alla Commissione del Componente di cui agli articoli precedenti, sentiti i Consiglieri di Riferimento.

I componenti delle Commissioni partecipano alle attività impegnandosi a titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese.

Gli iscritti alle Commissioni dovranno garantire la partecipazione ad almeno il 50% su base annuale delle riunioni di Commissione. Il non raggiungimento di tale percentuale costituisce motivo di cancellazione automatica dalla Commissione di appartenenza.

I componenti che trasferiscono la loro attività lavorativa all'estero, potranno partecipare alle commissioni garantendo comunque la partecipazione in remoto ad almeno il 30% delle riunioni della Commissione di appartenenza.

Il Componente potrà cancellarsi volontariamente per propria richiesta dalla Commissione a cui appartiene.

Il Componente decaduto d'ufficio o cancellato volontariamente potrà richiedere nuova iscrizione alla medesima Commissione trascorsi 6 mesi dalla decadenza d'ufficio ovvero dalla sua cancellazione.

Art.12. Eventuali Componenti Speciali

Ciascuna Commissione potrà accettare, nell'ambito delle proprie attività, soggetti diversi da quelli iscritti all'Ordine qualora le competenze di questi si rivelassero necessarie all'attività della Commissione stessa.

I Componenti Speciali di ciascuna Commissione saranno proposti dal Presidente della Commissione al Comitato di Dipartimento e potranno essere accettati in ragione di uno ogni dieci Componenti ordinari, per un massimo di due Componenti Speciali per ogni Commissione. In ogni commissione, tra i Componenti Speciali può figurare massimo un Ingegnere iscritto ad altro Ordine Provinciale.

La decisione circa l'ingresso nella Commissione dei Componenti Speciali spetta al Consiglio dell'Ordine, su proposta del Comitato di Dipartimento.

La decadenza dal ruolo di Componente Speciale avviene su decisione del Consiglio dell'Ordine a seguito di istanza del Comitato di Dipartimento, ovvero per motivate dimissioni del Componente Speciale stesso.

Art.13. Rappresentanza dell'Ordine

Coordinatore del Dipartimento, Referente di Area, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Componente e Componente Speciale delle Commissioni, pur essendo liberi di partecipare ad eventi realizzati da terzi e/o a redigere articoli pubblicati da terzi, non potrà rappresentare l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma se non autorizzato preventivamente dal Presidente dell'Ordine stesso.

Sarà inoltre soggetta al medesimo processo di autorizzazione la divulgazione all'esterno della commissione di eventi, articoli ed ogni materiale prodotto nell'ambito della Commissione stessa.

Le suddette attività svolte in assenza di autorizzazione possono costituire motivato giudizio del Consiglio dell'Ordine per la decadenza del ruolo.

Art.14. Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento, potranno essere apportate dal Consiglio dell'Ordine.

Il presente "Regolamento interno per i Dipartimenti, le Aree, le Commissioni Tematiche e le Commissioni Open dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma" (versione Proc_Comm_GE_002.0) sostituisce il precedente "Regolamento interno per le Commissioni Tematiche dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma" (versione Proc_Comm_GE_001.7).